CAMERA DEI DEPUTATI N. **3106**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

E DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BERNINI)

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale

Presentato il 17 settembre 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1. – *(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto*) – L'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabilisce che i prodotti energetici impiegati come carburanti sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I al medesimo testo unico.

Inoltre, l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, prevede che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti e purché soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sia applicata un'aliquota di accisa ridotta rispetto a quella ordinariamente applicata al gasolio, in considerazione della maggiore sostenibilità ambientale di tali biocarburanti rispetto al gasolio fossile.

In considerazione del perdurare dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, determinato dalla situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra nel Medio Oriente, l'articolo 1 del presente decreto-legge interviene sulle predette aliquote di accisa rideterminandone temporaneamente la misura.

In particolare, con il comma 1, lettera *a)*, si provvede a ridurre, per il periodo dal 18 al 25 settembre 2026, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, che sarà rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri; con la lettera *b)* del medesimo comma 1, si stabilisce che dal 26 settembre al 5 ottobre 2026 la medesima aliquota sarà rideterminata nella misura di 622,90 euro per mille litri.

Con il comma 2 si provvede, parimenti, a rideterminare, in riduzione, relativamente al solo periodo dal 18 al 25 settembre 2026, l'aliquota di accisa applicata ai gasoli HVO e al biodiesel, immessi in consumo per essere impiegati come carburanti, come detto, a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dal citato articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014. L'aliquota di accisa sui citati prodotti sarà fissata, nel periodo in questione, in misura pari a quella applicata, nel medesimo periodo, al gasolio ai sensi del predetto comma 1, lettera *a)*.

Il comma 3 rinvia all'articolo 7 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2.

Il comma 4 prevede la proroga, anche per il mese di ottobre 2026, del contributo in forma di credito d'imposta previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, in favore dell'autotrasporto, contestualmente prevedendo l'incremento dello stanziamento previsto a copertura dell'agevolazione dal medesimo articolo 3, comma 1, secondo periodo, di ulteriori 21,2 milioni di euro per l'anno 2026, ferme restando le ulteriori modalità e condizioni già previste.

Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dal comma 4, rinviando all'articolo 7 per la relativa copertura.

Articolo 2. – *(Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)* – La disposizione introduce, al comma 1, limitatamente all'anno 2027, un'esenzione dalla tassa automobilistica regionale in favore delle persone fisiche soggetti passivi del tributo, relativamente a un solo veicolo regolarmente assicurato, con l'obiettivo di attenuare gli oneri connessi alla mobilità individuale.

Ai sensi del comma 2, per le autovetture l'esenzione è concessa a condizione che siano alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e abbiano potenza non superiore a 80 kilowatt (kW). In presenza di più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta per una sola di esse, individuata in quella avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica.

Ai sensi del comma 3, per i motocicli e i ciclomotori l'esenzione è concessa senza limiti di potenza, ma esclusivamente ai soggetti che non risultino titolari, ai fini della tassa automobilistica, di un'autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW, quindi già beneficiaria del trattamento agevolato. In tal modo il beneficio relativo ai motocicli e ai ciclomotori assume carattere residuale rispetto a quello previsto per le autovetture. Anche in tale ipotesi, in presenza di più motocicli, l'esenzione è riconosciuta per uno solo di essi, individuato in quello avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo o al ciclomotore per i quali risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.

L'esenzione si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Il comma 4 stabilisce che le esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio. Si rende, pertanto, necessario intervenire al fine di avviare le dovute procedure con le regioni e le province autonome interessate.

Il comma 5 regola le modalità applicative conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in merito agli effetti finanziari e per concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome.

Il comma 6 rinvia, per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, all'articolo 7.

Articolo 3. – *(Modifiche alla disciplina del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)* – L'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, a legislazione vigente, al comma 1 istituisce un Fondo, con una dotazione crescente negli anni, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera e al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine con la Svizzera; detto Fondo dovrebbe anche sostenere, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, le remunerazioni dei lavoratori residenti nei predetti comuni e occupati presso aziende ivi ubicate.

Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 11 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, per la definizione delle finalità da perseguire e i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b)*, punto *i)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma

1, lettera *a)*, della citata legge n. 83 del 2023.

Tanto premesso, con il comma 1 della disposizione in esame si prevede che, in sede di prima applicazione, per gli anni 2026 e 2027, le risorse relative al Fondo di cui al citato articolo 11 sono assegnate alle regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano, per il sostegno alle remunerazioni nette previste dal comma 1 del medesimo articolo 11, sulla base del numero dei lavoratori frontalieri residenti nei rispettivi territori di competenza comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 83 del 2023. Si precisa che la quota spettante viene determinata dividendo l'importo del Fondo di cui al primo periodo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. La quota *pro capite* così ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri della singola regione o provincia autonoma, costituisce l'importo di competenza.

Il comma 2 introduce una norma di interpretazione autentica per evitare che l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 5, nella parte in cui dispone che il rapporto percentuale « non può eccedere », possa comportare dubbi in ordine al fatto che esso è una soglia minima di riferimento utile ad attribuire direttamente le somme ai comuni e non un limite oltrepassato il quale i comuni non possono essere destinatari diretti dei fondi. Difatti, tale lettura avrebbe l'effetto di escludere dall'assegnazione diretta comuni con un maggior rapporto percentuale tra frontalieri e popolazione residente, mentre includerebbe comuni che hanno un rapporto percentuale inferiore, con effetto di eccessiva parcellizzazione delle risorse che ne deriverebbe se la platea dei comuni direttamente assegnatari diventasse più estesa. Ciò sarebbe in contraddizione con quanto disposto dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, che all'articolo 9, comma 5, dispone: « Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri ».

Articolo 4. – *(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)* – La disposizione differisce al 1° dicembre 2026 il termine iniziale per l'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto dall'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, già differito al 1° luglio 2026 dall'articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, e, successivamente, al 1° ottobre 2026 dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 152.

Articolo 5. – *(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie)* – Al fine di garantire la copertura totale degli studenti risultati idonei, la disposizione, in continuità con quanto previsto anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il rafforzamento della tutela del diritto allo studio, dispone l'incremento, nella misura di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026, del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (iscritto nel capitolo n. 1710 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 6. – *(Fondazione Milano-Cortina)* – La disposizione è volta a garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione « Milano-Cortina 2026 » e, a tal fine, prevede che nell'anno 2026, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati, come indicati nella nota del Ministro per lo sport e i giovani prot. n. 393 del 31 gennaio 2026 indirizzata al Comitato olimpico internazionale, sia trasferita in favore della medesima Fondazione una somma pari a 150 milioni di euro. È prescritto che la Fondazione trasmetta all'Autorità politica delegata in materia di sport e al Ministero dell'economia

e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione, una relazione dettagliata sull'impiego delle risorse assegnate. La disposizione, inoltre, stabilisce che le eventuali somme non necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione si rinvia all'articolo 7.

Articolo 7. – *(Disposizioni finanziarie)* – L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie del decreto.

Articolo 8. – *(Entrata in vigore)* – L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

ART. 1 ***(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)***

Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'aliquota di accisa sul gasolio uso carburazione sia fissata in misura pari a 57,29 cent €/litro (572,9 euro/mille litri) per il periodo dal 18 settembre 2026 e fino al 25 settembre 2026 e in misura pari a 62,29 cent €/litro (622,9 euro/mille litri) dal 26 settembre 2026 e fino al 5 ottobre 2026. Tali aliquote, come rideterminate, rispettivamente per i periodi indicati alle lettere a) e b) del comma 1, si applicano in luogo dell'aliquota di 67,29 cent €/litro (672,9 euro/mille litri) prevista a legislazione vigente.

In conformità al modello accise del Dipartimento delle Finanze, i consumi a legislazione vigente sono stati stimati a partire dai consumi rilevati a consuntivo, opportunamente adeguati sulla base dell'andamento dei principali parametri macroeconomici (prezzo del Brent, tasso di cambio, deflatore del PIL). Nella stima si è, inoltre, tenuto conto di una contenuta elasticità di breve periodo, volta a riflettere una lieve variazione dei consumi in risposta alle variazioni del prezzo alla pompa. I consumi a legislazione vigente, aggiornati sulla base degli ultimi dati disponibili, con riferimento al periodo di applicazione della misura complessivamente indicato al comma 1, lettere a) e b), risultano pari a 1.066,9 milioni di litri per il gasolio.

Tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della medesima elasticità di breve periodo, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, pari a 1.071,8 milioni di litri per il gasolio (ripartiti in 477,2 milioni di litri riferiti al periodo 18-25 settembre e in 594,6 milioni di litri al periodo 26 settembre – 5 ottobre), lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni. Applicando ai consumi a legislazione vigente l'aliquota vigente si ottiene un gettito pari a circa 717,9 milioni di euro per il periodo 18 settembre - 5 ottobre. Applicando ai consumi dello scenario proposto le aliquote rideterminate dalla disposizione in esame, il gettito stimato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti, risulta di circa 643,8 milioni di euro, di cui 273,4 milioni di euro riferibili al periodo 18-25 settembre e 370,4 milioni di euro riferibili al periodo 26 settembre - 5 ottobre. La conseguente variazione di gettito è stimata nella misura di -74,1 milioni di euro.

A tali importi si aggiunge, con riferimento alla sola riduzione di aliquota prevista per il periodo 18-25 settembre, la perdita di gettito da accisa riconducibile alle agevolazioni previste per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi. Con riferimento al gasolio impiegato in agricoltura, a legislazione vigente si applica un'aliquota ridotta pari al 22 per cento dell'importo di 617,4 euro per mille litri. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 43 del 2025, come sostituito dalla legge di bilancio 2026, prevede che, per il gasolio impiegato in lavori agricoli di cui al numero 5 della tabella A allegata al TUA, non trovino applicazione né la variazione

in aumento dell'aliquota di accisa disposta dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, né la variazione in aumento della medesima aliquota prevista dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3. Ne consegue che, in via ordinaria, l'aliquota agevolata del 22 per cento continua a essere parametrata all'importo di 617,4 euro per mille litri. Tuttavia, la rideterminazione dell'aliquota ordinaria del gasolio a un livello inferiore rispetto a tale valore comporta che, per il periodo di applicazione della misura, l'aliquota ridotta del 22 per cento si applichi all'aliquota ordinaria come rideterminata, anziché all'importo di 617,4 euro per mille litri. La perdita di gettito riconducibile a tali agevolazioni è stimata pari a –0,6 milioni di euro per l'agricoltura e a –0,1 milioni di euro per i motori fissi.

Sono stati inoltre considerati, con riferimento alla sola riduzione di aliquota prevista per il periodo 18-25 settembre, gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'aliquota rideterminata, in luogo dell'aliquota vigente di 617,4 euro per mille litri, ai carburanti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43 del 2025, come previsto dall'articolo 1, comma 2 della disposizione in esame, con effetti finanziari in termini di accisa stimati in circa –0,6 milioni di euro.

Nella stima sono inclusi anche gli effetti di cassa derivanti dai rimborsi riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze armate, riportati nella voce "rimborsi" della tabella degli effetti complessivi. In tali fattispecie, la variazione dell'aliquota ordinaria determina un effetto di cassa riconducibile esclusivamente al disallineamento temporale tra il versamento dell'accisa piena al momento del rifornimento e il successivo rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata. Tale effetto si traduce in una variazione negativa di 21,8 milioni di euro nel rigo "accisa" della tabella degli effetti complessivi, di cui 13,5 milioni di euro riferibili al periodo 18-25 settembre e 8,3 milioni di euro riferibili al periodo 26 settembre - 5 ottobre, compensata da una variazione positiva nel rigo "rimborsi" che, per un importo pari a 0,2 milioni di euro, si realizza nel 2026, mentre per 21,5 milioni di euro si realizza nell'anno successivo tenendo conto delle tempistiche amministrative per l'erogazione dei rimborsi.

Inoltre, gli effetti finanziari in termini di IVA sono stati stimati applicando l'aliquota del 22 per cento alla sola quota di accisa riferibile ai soggetti che non detraggono l'imposta. Gli effetti sulle imposte dirette sono stati calcolati assumendo un'aliquota media IRES pari al 16 per cento e un'aliquota media IRAP pari a circa il 4 per cento, applicate alla sola quota di accisa riconducibile alle imprese.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari complessivi derivanti dai commi 1 e 2.

	2026	**2027**	**2028**
Accise	-97,2	0,0	0,0
IVA	-14,8	0,0	0,0
IRES	0,0	2,2	-0,9

IRAP	0,0	0,6	-0,3
Rimborsi	0,2	21,5	0,0
Totale	**-111,8**	**24,3**	**-1,2**
Effetti su comp. RSS	-5,8	0,2	0,0
Totale al netto compartecip.	**-106,0**	**24,1**	**-1,2**

in milioni di euro

Il comma 3 rinvia all'articolo 7 la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2.

Il comma 4 prevede la proroga, anche per il mese di ottobre, del contributo in forma di credito d'imposta previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, in favore dell'autotrasporto, contestualmente prevedendo l'incremento dello stanziamento previsto a copertura dell'agevolazione del medesimo articolo 3, comma 1, secondo periodo, come incrementato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, di ulteriori 21,2 milioni di euro per l'anno 2026, ferme restando le ulteriori modalità e condizioni già previste.

Il comma 5 rinvia all'articolo 7 la copertura degli oneri derivanti dal comma 4.

ART. 2 ***(Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)***

Il comma 1 prevede, per l'anno 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, i cui termini di versamento cadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027, per le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati nei commi seguenti.

L'esenzione, ai sensi del comma 2, si applica a favore delle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa relativamente a una o più autovetture alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, aventi potenza non superiore a 80 kw. Qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'esenzione relativamente a più veicoli il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo ed è applicata all'autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica.

Il comma 3 stabilisce che per i motocicli e i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW. In caso di possesso di più motocicli agevolabili l'esenzione è riconosciuta per il motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora

risultino più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.

Sulla base della banca dati veicoli Vi.Sta. del Dipartimento delle Finanze (anno 2025), tenuto conto dei requisiti previsti per beneficiare dell'esenzione, si stima una perdita di gettito per l'anno 2027 per la quota relativa agli autoveicoli pari a 2.237 milioni di euro.

La banca dati Vi.Sta. del Dipartimento delle Finanze consente l'abbinamento puntuale dei dati relativi ai veicoli immatricolati con i versamenti della tassa automobilistica, di fonte ACI, associati al singolo veicolo tramite targa. La banca dati consente, inoltre, di effettuare elaborazioni distinguendo per tipologia di proprietario, persona fisica o altro soggetto, e dispone delle informazioni relative alla potenza del veicolo.

Ai fini della stima, sono stati considerati i versamenti relativi alle autovetture intestate a persone fisiche, alimentate a benzina o gasolio e aventi potenza non superiore a 80 kW. In presenza di più veicoli rientranti nella soglia indicata, è stato applicato il criterio previsto dalla disposizione, secondo cui l'agevolazione spetta per un solo veicolo, individuato in quello con minore potenza. Per tale tipologia di autovetture si stima, per l'anno 2027, una perdita di gettito pari a 2.226 milioni di euro, riferita a circa 13,2 milioni di veicoli, con un importo medio pari a 168,4 euro.

Sono state inoltre considerate le autovetture che presentano i medesimi requisiti oggettivi, di proprietà di società di noleggio a lungo termine o di leasing, per le quali risulta tuttavia un versamento della tassa automobilistica effettuato da persone fisiche. Da tale componente deriva un ulteriore effetto finanziario negativo, per l'anno 2027, pari a 11 milioni di euro.

Alla perdita di gettito relativa alle autovetture si aggiunge un'ulteriore perdita, stimata per l'anno 2027 in circa 125 milioni di euro, riferibile all'esenzione della tassa automobilistica per i motoveicoli, inclusa la tassa di circolazione dovuta per i ciclomotori. In particolare, per i motocicli la stima è stata effettuata con una metodologia analoga a quella utilizzata per le autovetture, limitando l'analisi ai soli motocicli intestati a persone fisiche che non risultano titolari di un'autovettura agevolata ai sensi del comma 2. Su tale base, la perdita di gettito relativa ai motocicli è stimata in circa 115,5 milioni di euro, riferita a quasi 2 milioni di motocicli esentati, con un importo medio pari a 59 euro. Tale importo è incrementato, in via prudenziale, di ulteriori 9,5 milioni di euro, al fine di tenere conto degli effetti negativi connessi alla tassa di circolazione.

La perdita di gettito complessiva, di cui ai commi da 1 a 3, risulta pertanto valutata in 2.362 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 4 precisa che l'agevolazione in esame si applica nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare del tributo. Si rende necessario intervenire con la disposizione in esame al fine di avviare le necessarie procedure con le regioni e le province autonome interessate.

Il comma 5 stabilisce che, al fine di ristorare le Regioni e le Province autonome del mancato gettito derivante dalle esenzioni in esame, è previsto per l'anno 2027 un

trasferimento pari a 2.293,5 milioni di euro. Rispetto alla complessiva perdita di gettito di 2.362 milioni di euro per l'anno 2027, l'ammontare da ristorare è indicato al netto della quota relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia, dove il tributo ha natura erariale, e del 30% dell'importo riferito alla Regione Sardegna che compartecipa al 70% del gettito che, parimenti, in tale territorio ha natura erariale. Il comma 6 rinvia all'articolo 7 per la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione.

ART. 3 ***(Modifiche alla disciplina del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)***

La disposizione di cui al comma 1, priva di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, prevede che, in sede di prima applicazione, le risorse del fondo di cui all'articolo 11 della legge n. 83 del 2023 siano assegnate per gli anni 2026 e 2027 alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e alla Provincia autonoma di Bolzano secondo i criteri stabiliti dal medesimo comma.

La previsione di cui al comma 2 ha natura interpretativa dei criteri di applicazione previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023 e alla medesima non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

ART. 4 ***(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)***

La disposizione prevede il differimento, fino al 1° dicembre 2026, dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto dall'articolo 1, comma 126 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e già differito fino al 1° luglio 2026 (articolo 5 del decreto-legge 27/03/2026, n. 38 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/05/2026, n. 88) e, successivamente, fino al 1° ottobre 2026 (articolo 15 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 152).
La misura determina effetti finanziari negativi valutati in 40,8 milioni di euro per l'anno 2026, determinati applicando al gettito stimato per l'anno 2026 nell'ambito della relazione tecnica della norma introduttiva, la quota di entrate riconducibile ai 2 mesi di sospensione del contributo. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

ART. 5 ***(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie)***

Al fine di garantire la copertura totale degli studenti risultati idonei, la disposizione, in continuità con quanto previsto anche dal PNRR per il rafforzamento della tutela del diritto allo studio, dispone l'incremento, nella misura di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026, del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie (iscritto sul capitolo n. 1710 dello stato di previsione del

Ministero dell'università e della ricerca). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

ART. 6 (Fondazione Milano-Cortina)

La disposizione, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione "Milano-Cortina 2026", nell'anno 2026 prevede, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati, come indicati nella nota prot. n. 393 del 31 gennaio 2026 del Ministro per lo sport e i giovani indirizzata al Comitato Olimpico Internazionale, il trasferimento in favore della medesima Fondazione di una somma pari ad euro 150 milioni. Si prevede che la Fondazione trasmetta all'Autorità politica in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione, una relazione dettagliata sull'impiego delle risorse assegnate. Le eventuali somme non necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, pari a euro 150 milioni per l'anno 2026, si rinvia all'articolo 7.

ART. 7 ***(Disposizioni finanziarie)***

La disposizione al comma 1 accerta le risorse, aventi effetti su tutti i saldi di finanza pubblica, di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 aprile 2026, n. 50, alla data di entrata in vigore del presente decreto, quantificandole in 200 milioni di euro per l'anno 2026, 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028. Nella tabella seguente sono indicati gli interventi che sono stati oggetto di tale accertamento per singola annualità e per singola misura PNRR:

Importi in milioni di euro.

Codice Misura PNRR	Economie accertate	2026	2027	2028
M1C1I1.1	179,0		179,0	
M1C1I1.2	26,5		26,5	
M1C1I1.3.1	55,8		55,8	
M1C1I1.3.2	12,9	1,8	11,1	
M1C1I1.4.1	18,1		18,1	
M1C1I1.4.2	15,0	15,0		
M1C1I1.4.3	2,2		2,2	
M1C1I1.4.4	5,8		5,8	
M1C1I1.4.5	11,1	11,1		
M1C1I1.4.6	0,1		0,1	
M1C1I1.5	5,9		5,9	
M1C1I1.6.4	9,7		9,7	

M1C1I1.6.5	0,3	0,3		
M1C1I1.7.1	2,1	2,1		
M1C1I1.7.2	4,7	0,7	4,0	
M1C1R1.2.1	0,7		0,7	
M1C1I1.10	0,5		0,5	
M1C1I2.2.1	4,8		4,8	
M1C1I2.2.2	0,5	0,5		
M1C1I2.2.3	11,0		11,0	
M1C1I2.2.4	0,8	0,8		
M1C1I2.3.1	23,9		23,9	
M1C1I2.3.2	19,0		19,0	
M1C1I3.2	3,1	3,1		
M1C2I3.1.1	78,7		78,7	
M1C2I3.1.2	289,1	49,5	201,6	38,0
M1C2I3.1.3	67,3	1,6	65,8	
M1C2I3.1.4	6,3		6,3	
M1C2I3.1.5	10,8	10,8		
M1C3I1.3	8,0	1,2	6,8	
M1C3I2.1	6,9		6,9	
M1C3I2.2	21,5		21,5	
M1C3I2.3	0,1		0,1	
M1C3I2.4	6,1		6,1	
M1C3I4.1	0,0		0,0	
M1C3I4.2.5	97,1		97,1	
M2C1I1.1	112,9		112,9	
M2C1I2.1	7,9		7,9	
M2C1I2.3	10,4		10,4	
M2C1I3.1	3,6		3,6	
M2C1I3.2	1,2		1,2	
M2C2I2.2	7,3		7,3	
M2C2I3.1	6,4		6,4	
M2C2I3.4	4,5		4,5	
M2C2I3.5.1	3,6		3,6	
M2C2I3.5.2	18,3		18,3	
M2C2I4.1.1	2,1		2,1	
M2C2I4.1.2	4,6		4,6	
M2C2I4.2	5,5		5,5	
M2C2I4.4.1	9,6		9,6	
M2C2I4.4.3	24,0	24,0		
M2C2I5.2	3,1		3,1	
M2C3I1.2	0,6		0,6	
M2C4I2.1.B	43,3		43,3	
M2C4I3.2.A	5,7		5,7	
M2C4I3.2.B	2,5		2,5	
M2C4I3.2.C	0,7		0,7	
M2C4I4.1	2,9		2,9	

M2C4I4.2	22,6		22,6	
M3C2I1.1	80,6		80,6	
M3C2I2.2.2	7,3		7,3	
M4C1I3.4	0,1	0,1		
M4C2I1.1	0,0			
M4C2I1.2	55,1	20,0	35,1	
M4C2I1.3	2,4	2,4		
M4C2I1.4	0,0			
M4C2I1.5	4,6	4,6		
M4C2I3.1	118,1		118,1	
M5C2I1.1.2	4,9		4,9	
M5C2I3.1	13,3		13,3	
M7C1I3.1	26,7	18,5	8,1	0,0
M7C1I18	76,2	31,9	44,3	
TOTALE	**1.698,0**	**200,0**	**1.460,0**	**38,0**

Il comma 2 prevede l'incremento del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito legge 27 dicembre 2004, n. 307 di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dal comma 2 e dagli articoli 1, 2, 4, 5 e 6, quantificati in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027e 38 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 24,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'articolo 1;
b) quanto a 67,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 309 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti nell'ambito del programma "Fondi da assegnare" della missione "Fondi da ripartire" (23.1) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presentano le necessarie disponibilità;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti nell'ambito del programma "Fondi da assegnare" della missione "Fondi di riserva e speciali" (23.2) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presentano le necessarie disponibilità;
d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità. Alla corrispondente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti

a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) quanto a 98,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 128,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, che recano le necessarie disponibilità:
   1) Ministero dell'economia e delle finanze per 25,654 milioni di euro per l'anno 2026 e 41,573 milioni di euro per l'anno 2027;
   2) Ministero delle imprese e del made in Italy per 7 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,967 milioni di euro per l'anno 2027;
   3) Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8,165 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027;
   4) Ministero della giustizia per euro 21.000 per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;
   5) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,139 milioni di euro per l'anno 2027;
   6) Ministero dell'istruzione e del merito per 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;
   7) Ministero dell'interno per 4,177 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2027;
   8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 6,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,02 milioni di euro per l'anno 2027;
   9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4,715 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,58 milioni di euro per l'anno 2027;
   10) Ministero dell'università e della ricerca per 12,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,34 milioni di euro per l'anno 2027;
   11) Ministero della difesa per 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 12,486 milioni di euro per l'anno 2027;
   12) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 ed euro 111.000 per l'anno 2027;
   13) Ministero della cultura per 4,853 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2027;
   14) Ministero della salute per 6,415 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,784 milioni di euro per l'anno 2027;
   15) Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2027;

f) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità;

g) quanto a 125,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 270 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito legge 27 dicembre 2004, n. 307, che presenta le necessarie disponibilità;

h) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme accertate ai sensi del comma 1.

ART. 8 (*Entrata in vigore*)

La disposizione reca l'entrata in vigore del decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

17/09/2026 Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente

DPR 799 - Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
1	1-2		Rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante dal 18 settembre al 5 ottobre 2026, nonché dell'aliquota applicata ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dal 18 al 25 settembre 2026 - accise	E	T	-97.2				-97.2				-97.2			
1	1-2		Rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante dal 18 settembre al 5 ottobre 2026, nonché dell'aliquota applicata ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dal 18 al 25 settembre 2026 - IVA	E	T	-14.8				-14.8				-14.8			
1	1-2		Rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante dal 18 settembre al 5 ottobre 2026, nonché dell'aliquota applicata ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dal 18 al 25 settembre 2026 - IRES	E	T		2.2	-0.9			2.2	-0.9			2.2	-0.9	
1	1-2		Rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante dal 18 settembre al 5 ottobre 2026, nonché dell'aliquota applicata ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dal 18 al 25 settembre 2026 - IRAP	E	T						0.6	-0.3			0.6	-0.3	
1	1-2		Rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante dal 18 settembre al 5 ottobre 2026, nonché dell'aliquota applicata ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dal 18 al 25 settembre 2026 - IRAP	S	C		-0.6	0.3									
1	1-2		Rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante dal 18 settembre al 5 ottobre 2026, nonché dell'aliquota applicata ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel dal 18 al 25 settembre 2026 - rimborsi	S	C	-0.2	-21.5			-0.2	-21.5			-0.2	-21.5		
1	4		Proroga fino al mese di ottobre 2026 ed incremento del limite di spesa del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all'art. 24-ter, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 504/1995, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, di cui all'art. 3, c. 1, del D.L. 33/2026	S	C	21.2				21.2				21.2			
2	1-5		Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, i cui termini di versamento cadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027	E	T						-2,293.5				-2,293.5		
2	1-5		Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, i cui termini di versamento cadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027 - compensazione della riduzione del gettito a favore delle regioni	S	C		2,293.5										
2	1-5		Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, i cui termini di versamento cadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027 - quote erariali (Friuli Venezia Giulia e 30% quota Sardegna)	E	T		-68.5				-68.5				-68.5		
4	1		Differimento, dal 1° ottobre 2026 al 1° dicembre 2026, dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di provenienza extra-UE di importo inferiore a 150 euro, di cui all'art. 1, c. 126, della L. 199/2025 - contributo	E	T	-33.5				-33.5				-33.5			
4	1		Differimento, dal 1° ottobre 2026 al 1° dicembre 2026, dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di provenienza extra-UE di importo inferiore a 150 euro, di cui all'art. 1, c. 126, della L. 199/2025 - IVA	E	T	-7.3				-7.3				-7.3			
5	1		Rifinanziamento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'art.18, c.1, lett. a), del D.L. 68/2012	S	C	288.0				288.0				288.0			
6	1		Trasferimento in favore della Fondazione "Milano-Cortina 2026" per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nell'anno 2026	S	K	150.0				150.0				150.0			
7	2		Incremento del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C			36.8				36.8				36.8	
7	3	b)	Riduzione degli stanziamenti nell'ambito del programma "Fondi da assegnare" della missione "Fondi da ripartire" (23.1) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - parte corrente	S	C	-67.8	-309.0			-67.8	-309.0			-67.8	-309.0		
7	3	c)	Utilizzo del Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente di cui all'art. 27, c.1, L. 196/2009	S	C	-10.0				-10.0				-10.0			

DPR 799 - Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
7	3	c)	Utilizzo del Fondo per la riassegnazione dei residui passivi in conto capitale di cui all'art. 27, c.1, L. 196/2009	S	K	-10.0				-10.0				-10.0			
7	3	d)	Riduzione patrimonio destinato di cui all'ert. 27, c.17, DL 34/2020	S	K	-100.0	-100.0			-100.0	-100.0						
7	3	d)	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, L. 296/2006	S	K					-100.0	-100.0			-100.0	-100.0		
7	3	e)	Riduzione Tabella A - MEF	S	C	-25.7	-41.6			-25.7	-41.6			-25.7	-41.6		
7	3	e)	Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C	-7.0	-9.0			-7.0	-9.0			-7.0	-9.0		
7	3	e)	Riduzione Tabella A - MLPS	S	C	-8.2	-6.0			-8.2	-6.0			-8.2	-6.0		
7	3	e)	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C	0.0	-2.0			0.0	-2.0			0.0	-2.0		
7	3	e)	Riduzione Tabella A - MAECI	S	C	-6.0	-7.1			-6.0	-7.1			-6.0	-7.1		
7	3	e)	Riduzione Tabella A - MIM	S	C	-2.0	-2.0			-2.0	-2.0			-2.0	-2.0		
7	3	e)	Riduzione Tabella A - INTERNO	S	C	-4.2	-2.8			-4.2	-2.8			-4.2	-2.8		
7	3	e)	Riduzione Tabella A - MASE	S	C	-6.2	-7.0			-6.2	-7.0			-6.2	-7.0		
7	3	e)	Riduzione Tabella A - MIT	S	C	-4.7	-7.6			-4.7	-7.6			-4.7	-7.6		
7	3	e)	Riduzione Tabella A - MUR	S	C	-12.2	-11.3			-12.2	-11.3			-12.2	-11.3		
7	3	e)	Riduzione Tabella A - DIFESA	S	C	-8.5	-12.5			-8.5	-12.5			-8.5	-12.5		
7	3	e)	Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-1.7	-0.1			-1.7	-0.1			-1.7	-0.1		
7	3	e)	Riduzione Tabella A - MIC	S	C	-4.9	-6.5			-4.9	-6.5			-4.9	-6.5		
7	3	e)	Riduzione Tabella A - SALUTE	S	C	-6.4	-8.8			-6.4	-8.8			-6.4	-8.8		

DPR 799 - Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
7	3	e)	Riduzione Tabella A - TURISMO	S	C	-0.5	-4.4			-0.5	-4.4			-0.5	-4.4		
7	3	f)	Riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-70.0				-70.0				-70.0		
7	3	g)	Riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-125.9	-270.0			-125.9	-270.0			-125.9	-270.0		
7	3	h)	Versamento all'entrata delle economie PNRR, di cui all'art. 30, c. 3, del D.L. 19/2026	E	EXT	200.0	1,460.0	38.0									
7	3	h)	Versamento all'entrata delle economie PNRR, di cui all'art. 30, c. 3, del D.L. 19/2026	S	C					-29.6	-106.0			-29.6	-106.0		
7	3	h)	Versamento all'entrata delle economie PNRR, di cui all'art. 30, c. 3, del D.L. 19/2026	S	K					-170.4	-1,354.0	-38.0		-170.4	-1,354.0	-38.0	
			Entrate	E		**47.2**	**1,393.7**	**37.1**	**0.0**	**-152.8**	**-2,359.2**	**-1.2**	**0.0**	**-152.8**	**-2,359.2**	**-1.2**	**0.0**
			Spese	S		**47.2**	**1,393.7**	**37.1**	**0.0**	**-252.8**	**-2,459.2**	**-1.2**	**0.0**	**-152.8**	**-2,359.2**	**-1.2**	**0.0**
			SALDO			**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**	**100.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 216 del 17 settembre 2026.*

Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e ulteriori misure in materia fiscale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per la promozione del diritto allo studio e per assicurare l'equilibrio di bilancio della Fondazione « Milano-Cortina 2026 »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DERIVANTI DAL PERDURANTE AUMENTO DEL COSTO DEI CARBURANTI E IN MATERIA FISCALE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata:

a) dal 18 settembre 2026 e fino al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri;

b) dal 26 settembre 2026 e fino al 5 ottobre 2026, nella misura di 622,90 euro per mille litri.

2. Per il periodo di cui al comma 1, lettera *a)*, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 111,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: « da marzo a settembre » sono sostituite dalle seguenti: « da marzo a ottobre ». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, è ulteriormente incrementata di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 21,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 2.

(Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)

1. Per l'anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

2. Per le autovetture l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all'autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica.

3. Per i motocicli ed i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra

fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Qualora risultino più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.

4. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.

5. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è previsto, un trasferimento complessivamente di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dai commi 1, 2, 3 e 4. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 31 marzo 2027, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli Accordi di cui al comma 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 3.

(Modifiche alla disciplina del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)

1. In sede di prima applicazione, in deroga alle finalità e alle modalità di assegnazione e ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, le risorse relative al fondo di cui al suddetto articolo sono assegnate, negli anni 2026 e 2027, alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano per il sostegno alle remunerazioni nette previste dal comma 1 del suddetto articolo 11, sulla base del numero dei frontalieri residenti nei rispettivi territori di competenza comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, legge n.83 del 2023. La quota spettante viene determinata dividendo l'importo del fondo di cui al primo periodo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. La quota *pro capite* così ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole Regioni e della Provincia, costituisce l'importo di competenza.

2. L'articolo 10, comma 5, secondo periodo della legge 13 giugno 2023, n. 83, si interpreta nel senso che il rapporto percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento per i comuni con popolazione

superiore a 15.000 abitanti e almeno pari al 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Articolo 4.

(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: « 1° ottobre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre 2026 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 40,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO E PER GARANTIRE L'EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLA FONDAZIONE « MILANO-CORTINA 2026 »

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026. Ai relativi oneri, pari a 288 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 6.

(Fondazione Milano-Cortina)

1. Al fine di garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », nell'anno 2026, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati, è trasferita alla medesima Fondazione, una somma pari a euro 150 milioni. La Fondazione trasmette all'Autorità politica delegata in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione, una relazione dettagliata sull'impiego delle risorse assegnate. Le eventuali somme non necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Agli oneri, pari a euro 150 milioni per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 7.
(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2006, n.50, sono accertate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli importi di cui all'allegato 1, annesso al presente decreto, pari complessivamente a 200 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e a 38 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Il Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, quantificati in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 24,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

b) quanto a 67,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 309 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del programma « Fondi da assegnare » della missione « Fondi da ripartire » (23.1) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » (23.2) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla corrispondente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) quanto a 98,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 128,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 25,654 milioni di euro per l'anno 2026 e 41,573 milioni di euro per l'anno 2027;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 7 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,967 milioni di euro per l'anno 2027;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8,165 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 21.000 per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,139 milioni di euro per l'anno 2027;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4,177 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2027;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 6,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,02 milioni di euro per l'anno 2027;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4,715 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,58 milioni di euro per l'anno 2027;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 12,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,34 milioni di euro per l'anno 2027;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 12,486 milioni di euro per l'anno 2027;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 ed euro 111.000 per l'anno 2027;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 4,853 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2027;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6,415 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,784 milioni di euro per l'anno 2027;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2027;

f) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 125,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 270 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme accertate ai sensi del comma 1.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*
SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

Allegato n. 1
(*Articolo 7, comma 1)*

Importi in milioni di euro.

Codice Misura PNRR	Economie accertate	2026	2027	2028
M1C1I1.1	179,0		179,0	
M1C1I1.2	26,5		26,5	
M1C1I1.3.1	55,8		55,8	
M1C1I1.3.2	12,9	1,8	11,1	
M1C1I1.4.1	18,1		18,1	
M1C1I1.4.2	15,0	15,0		
M1C1I1.4.3	2,2		2,2	
M1C1I1.4.4	5,8		5,8	
M1C1I1.4.5	11,1	11,1		
M1C1I1.4.6	0,1		0,1	
M1C1I1.5	5,9		5,9	
M1C1I1.6.4	9,7		9,7	
M1C1I1.6.5	0,3	0,3		
M1C1I1.7.1	2,1	2,1		
M1C1I1.7.2	4,7	0,7	4,0	
M1C1R1.2.1	0,7		0,7	
M1C1I1.10	0,5		0,5	
M1C1I2.2.1	4,8		4,8	
M1C1I2.2.2	0,5	0,5		
M1C1I2.2.3	11,0		11,0	
M1C1I2.2.4	0,8	0,8		
M1C1I2.3.1	23,9		23,9	
M1C1I2.3.2	19,0		19,0	
M1C1I3.2	3,1	3,1		
M1C2I3.1.1	78,7		78,7	
M1C2I3.1.2	289,1	49,5	201,6	38,0
M1C2I3.1.3	67,3	1,6	65,8	
M1C2I3.1.4	6,3		6,3	
M1C2I3.1.5	10,8	10,8		
M1C3I1.3	8,0	1,2	6,8	
M1C3I2.1	6,9		6,9	
M1C3I2.2	21,5		21,5	
M1C3I2.3	0,1		0,1	
M1C3I2.4	6,1		6,1	

M1C3I4.1	0,0		0,0	
M1C3I4.2.5	97,1		97,1	
M2C1I1.1	112,9		112,9	
M2C1I2.1	7,9		7,9	
M2C1I2.3	10,4		10,4	
M2C1I3.1	3,6		3,6	
M2C1I3.2	1,2		1,2	
M2C2I2.2	7,3		7,3	
M2C2I3.1	6,4		6,4	
M2C2I3.4	4,5		4,5	
M2C2I3.5.1	3,6		3,6	
M2C2I3.5.2	18,3		18,3	
M2C2I4.1.1	2,1		2,1	
M2C2I4.1.2	4,6		4,6	
M2C2I4.2	5,5		5,5	
M2C2I4.4.1	9,6		9,6	
M2C2I4.4.3	24,0	24,0		
M2C2I5.2	3,1		3,1	
M2C3I1.2	0,6		0,6	
M2C4I2.1.B	43,3		43,3	
M2C4I3.2.A	5,7		5,7	
M2C4I3.2.B	2,5		2,5	
M2C4I3.2.C	0,7		0,7	
M2C4I4.1	2,9		2,9	
M2C4I4.2	22,6		22,6	
M3C2I1.1	80,6		80,6	
M3C2I2.2.2	7,3		7,3	
M4C1I3.4	0,1	0,1		
M4C2I1.1	0,0			
M4C2I1.2	55,1	20,0	35,1	
M4C2I1.3	2,4	2,4		
M4C2I1.4	0,0			
M4C2I1.5	4,6	4,6		
M4C2I3.1	118,1		118,1	
M5C2I1.1.2	4,9		4,9	
M5C2I3.1	13,3		13,3	
M7C1I3.1	26,7	18,5	8,1	0,0
M7C1I18	76,2	31,9	44,3	
TOTALE	1.698,0	200,0	1.460,0	38,0

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0214410